



# COMUNICATO STAMPA

Federazione Italiana Gioco Calcio  
Via Gregorio Allegri, 14 - Casella Postale 2450  
Telefono 06 84911 - Telefax 06 84912239

**RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2006 – INIZIO ORE 10,30**  
**PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 - ROMA**

**1) Reclamo** A.C. REAL CESENATICO avverso le **RESPINTO** sanzioni inflitte, dell'inibizione per mesi 6 al Sig. Bagnolini Gaudenzio e dell'ammenda di € 1.000,00 alla reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006)

**2) Reclamo** Sig. FERRARIO Paolo avverso la **RESPINTO** sanzione della squalifica inflitta fino al 31.10.2006, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., anche in riferimento all'art. 36, commi 1 e 2 Regolamento del Settore Tecnico e all'accordo fra A.I.A.C. e L.N.D. (Delibera della Commissione e Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006)

**3) Reclamo** POLDIL ACIPLATANI CALCIO **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 avverso la sanzione della squalifica comma 1 C.G.S. inflitta al calciatore Bonanno Daniele fino al tutto il 30.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 1.6.2006)

- 4) Reclamo** Sig. ROMANIELLO Vito avverso **ACCOLTO** annulla l’impugnata l’annullamento dell’obbligo della Società delibera e dichiara l’obbligo della società Pozzuolese di risarcire al reclamante i Pozzuolese di provvedere al risarcimento danni subiti alla propria autovettura in dei danni subiti dall’autovettura del occasione della gara Pozzuolese/Dalmine reclamante.  
del 7.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 dell’8.6.2006)
- 5) Reclamo** S.S. CVM LAZIO CALCIO A CINQUE **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce avverso le sanzioni: dell’inibizione fino a tutto il 30.6.2007 la sanzione al 31.12.2007 inflitta al Sig. Cragnotti dell’inibizione al Sig. Cragnotti Fabio. Fabio; della squalifica fino al 18.10.2006 Conferma nel resto.  
inflitta ai calciatori Ringis Erik e Ferriera De Souza Forghieri; dell’ammenda di € 6.000,00 alla Società (Delibera della Commissione Disciplinare la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.715 del 9.6.2006)
- 6) Reclamo** ACS D. SALUZZO avverso la sanzione **RESPINTO**  
della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Balsamo Emanuele (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006)
- 7) Reclamo** PROCURATORE FEDERALE avverso il **ACCOLTO** infligge la sanzione proscioglimento del Sig. Bosi Carlo, e dell’ammontazione con diffida a carico dell’A.S.D. La Chivasso, seguito proprio del Sig. Bosi Carlo, nonché l’ammenda deferimento per rispondere di € 100,00 a carico della A.S.D. La rispettivamente il primo della violazione Chivasso.  
degli art. 39, comma 2 N.O.I.F. e 1, comma 1 C.G.S., la società per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – com. Uff. n. 59 del 15.6.2006)

**8) Reclamo** PROCURATORE FEDERALE avverso il **RESPINTO** proscioglimento del calciatore Adani Daniele dall'addebito contestato con proprio deferimento per violazione dell'art. 27, commi 2 e 4 dello Statuto F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 28.6.2006)